

ADDENDUM

ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE E ENI
S.P.A., ENISERVIZI S.P.A. E SNAM RETE GAS S.P.A. PER
L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO RELATIVO
ALLE AREE SITE NEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE DENOMINATO
"DE GASPERI EST"

REPERTORIO N. 1.547

RACCOLTA N. 1.044

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno *ventidue marzo*

dell'anno duemiladiciassette

22.03.2017

in San Donato Milanese, via Agadir n. 34

davanti a me **Dott.ssa Paola AVONDOLA**, Notaio in Locate di
Triulzi, con lo studio in via Piave n.4, iscritto al
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto
Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

SONO PRESENTI

da una parte

* "COMUNE DI SAN DONATO MILANESE" con sede in San Donato
Milanese (MI), Via Cesare Battisti n.2, Codice Fiscale
00828590158,

in persona di:

- **Giovanni Maria Luigi BIOLZI**, nato a Milano il giorno 01
gennaio 1969, in qualità di **Dirigente dell'Area Territorio**,

REGISTRATO PRESSO

L' AGENZIA DELLE

ENTRATE DI MILANO 4

IL 31.03.2017

AL N. 17567

SERIE 1T

ESATTE € 245,00

Ambiente ed Attività Produttive del Comune, domiciliato per la carica in San Donato Milanese (MI), Via C. Battisti n.2, tale nominato con provvedimento sindacale in data 22 dicembre 2015 n. 136,

nonché autorizzato per i poteri conferiti con verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 26 novembre 2013,

che in copia conforme trovasi allegato all'atto per me Notaio in data 9 marzo 2017 Repertorio n.1503/1016, registrato a Milano 4 in data 21 marzo 2017 al n.15043, Serie 1T; e autorizzato in forza di delibera della Giunta ⁽¹⁾

di seguito denominato, il "Comune di San Donato Milanese" o anche solamente il "Comune";

e dall'altra

* "EniServizi S.p.A."

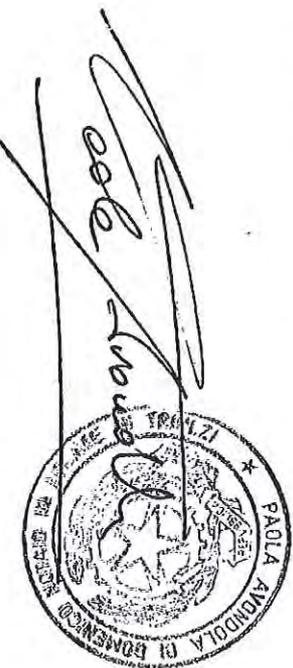
società con socio unico Eni S.p.A., soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Eni S.p.A.

con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Vanoni n.1, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 11665650153, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1489265,

in persona di:

- **Claudio Brega**, nato a Broni il giorno 16 maggio 1956 nella qualità di **Presidente e Amministratore Delegato**, domiciliato per la carica presso la sede sociale,

Roberto Maria Lupatini
Cole
Amministratore Delegato



munito degli occorrenti poteri in virtù di Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2017, che per estratto si allega al presente atto sotto la lettera "A",

detta di seguito nel presente atto "Eniservizi";

* "SNAM RETE GAS S.p.A."

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ENI S.p.A.

con sede legale in San Donato Milanese (MI), P.zza Santa Barbara n.7, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10238291008, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1964271,

in persona di:

- **Carlo Eligio GRAMOLA** nato a Aosta il 3 gennaio 1956, nella qualità di **Procuratore Speciale**, domiciliato per la carica presso la sede sociale,

munito dei necessari poteri giusta procura in autentica Notaio Carlo Marchetti di Milano del 21 marzo 2017 Repertorio n. 13780 che si allega in originale al presente atto sotto la lettera "B";

detta di seguito nel presente atto "SNAM RG";

di seguito anche detti: EniServizi e SNAM RG: i **"Soggetti Attuatori"**;

EniServizi, SNAM RG e il Comune di San Donato Milanese: le **"Parti"**;

Componenti della cui identità personale io Notaio sono

certo.

PREMESSO CHE:

a) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31 marzo 2011 è stato approvato il Programma Integrato di Intervento (P.I.I.), in variante al previgente PRG, non avente rilevanza regionale, per la *"Realizzazione di un nuovo insediamento direzionale ubicato tra le vie De Gasperi, Ravenna, Correggio e Vannucchi"*, ai sensi dell'art. 92 comma 8 della L.R. 12/2005, e successive modificazioni e integrazioni, presentato da Eni S.p.a., Eniservizi S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a.;

b) successivamente in data 20 dicembre 2011 è stata sottoscritta la convenzione attuativa del Programma di Intervento "DE GASPERI EST", per Notaio Domenico Avondola di Milano Repertorio n.77616/15812, registrata a Milano 2 in data 13 gennaio 2012 al n.663, Serie 1T, trascritta a Milano 2° in data 16 gennaio 2012 ai nn.4622/3205 e nn.4623/3206, tra il Comune di San Donato Milanese, ENI S.p.a., Eniservizi, S.p.A. e SNAM RETE GAS S.p.A., (di seguito, la "Convenzione").

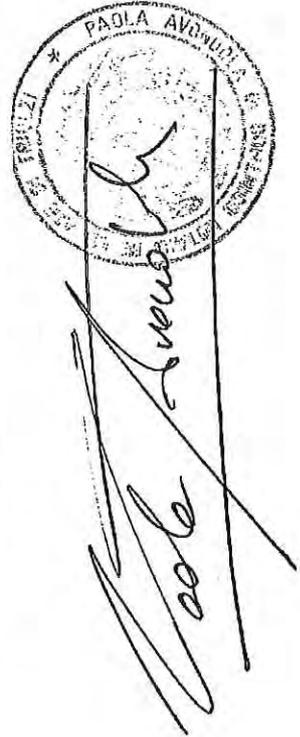
Eni SpA non è più soggetto attuatore del PII e della Convenzione in quanto, con atto per Notaio Domenico Avondola in data 31 luglio 2012 Repertorio n.78482/16173, registrato a Milano 2 in data 1° agosto 2012 al n.17685, Serie 1T, trascritto a Milano 2° in data 2 agosto 2012 ai

nn.81546/55237 e 81547/55238, ha ceduto a EniServizi le aree di sua proprietà ricadenti nel perimetro del PII;

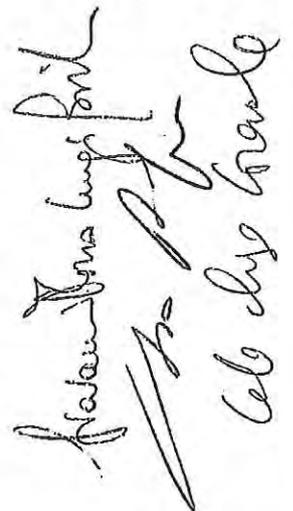
c) la Convenzione, tra l'altro, (i) stabilisce all'art. 6.5 che i Soggetti Attuatori si impegnano, nei confronti del Comune, a progettare ed eseguire a propria cura e spese, a titolo di obbligazioni aggiuntive, le opere di riqualificazione ed adeguamento normativo degli impianti sportivi comunali presso Via Caviaga (San Donato Milanese) per un importo stimato in Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) secondo quanto specificato nella relazione tecnica allegata sub x1 e x2 alla Convenzione; (ii) stabilisce all'art. 6.6 che i Soggetti Attuatori si impegnano, nei confronti del Comune, a realizzare un impianto fotovoltaico sulla copertura della piscina del Centro Sportivo di Via Caviaga (San Donato Milanese);

d) i Soggetti Attuatori hanno già parzialmente adempiuto all'obbligo di cui alla precedente premessa c) (i) per un importo di Euro 94.804,86; pertanto i Soggetti Attuatori risultano tenuti ad eseguire tale obbligo per un importo residuo pari ad Euro 1.405.195,14;

e) recentemente il Comune, nell'ambito di una procedura per concedere a terzi la gestione del Centro sportivo di Via Caviaga, ha adottato una soluzione progettuale che prevede una serie di interventi anche in relazione agli impianti su cui sono previste opere di riqualificazione e adeguamento a



PAOLA AVIGNONE



Paola Avignone

carico dei Soggetti Attuatori secondo quanto previsto negli articoli 6.5 e 6.6 della Convenzione;

f) il Comune, al fine di raggiungere in modo efficace e coerente la riqualificazione dell'intero parco sportivo, ha quindi richiesto ai Soggetti Attuatori:

(1) la disponibilità a ridefinire il perimetro degli interventi e delle relative aree del centro sportivo di Via Caviaga sulle quali destinare le attività previste dall'art. 6.5 lett. a) della Convenzione, sopra richiamate alla premessa c) (i);

(2) la disponibilità ad eliminare l'impegno previsto dall'art. 6.6 della Convenzione e a destinare i relativi oneri ad opere di riqualificazione del centro sportivo che saranno individuate;

g) i Soggetti Attuatori hanno ritenuto di prendere in considerazione la richiesta del Comune;

h) il Comune dichiara di poter legittimamente procedere con il presente atto ai fini della modifica ed integrazione della Convenzione sulla base delle normative vigenti;

i) è volontà delle Parti perfezionare un accordo integrativo e modificativo della Convenzione sulla base delle pattuizioni contenute nel presente atto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed

essenziale del presente atto così come gli allegati che vi accedono con efficacia di patto tra le Parti.

2. Il Comune di San Donato Milanese, Eniservizi S.p.A. e SNAM RETE GAS S.p.A. come sopra rappresentati, convengono di modificare e integrare la Convenzione come segue:

(a) L'art. 6.5 lett. a) della Convenzione deve intendersi così modificato: *“riqualificazione e/o adeguamento normativo degli impianti sportivi comunali presso via Caviaga per un importo stimato in euro 1.569.129,57 per le Opere da eseguire, oltre IVA, in aggiunta a 94.804,86 euro per le Opere già eseguite.*

In relazione a tali opere, il Comune indicherà dettagliatamente ai Soggetti Attuatori, tempestivamente e comunque entro 18 (diciotto) mesi dalla scadenza del termine di validità della presente Convenzione, le esigenze di riqualificazione e/o adeguamento normativo relativamente ai predetti impianti e le singole strutture/porzioni/aree di cui ai medesimi impianti in relazione alle quali i Soggetti Attuatori realizzeranno la relativa progettazione ed esecuzione.

Resta inteso tra le Parti che, al momento in cui il Comune fornirà le predette indicazioni, i Soggetti Attuatori avranno la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e in luogo della progettazione ed esecuzione diretta di quelle opere, di scegliere che sia il Comune a realizzare la



progettazione e l'esecuzione dei predetti interventi.

In tal caso i Soggetti Attuatori verseranno sino alla concorrenza su indicata i corrispondenti importi esclusivamente a stato avanzamento lavori, dietro presentazione della Determinazione di approvazione di tale stato di avanzamento lavori da parte del Comune che sarà tenuto, comunque, a fornire le relative fatture emesse dalle ditte appaltatrici. Nel caso di esercizio della suddetta facoltà da parte dei Soggetti Attuatori, il Comune sarà vincolato a destinare le somme versate alla realizzazione degli interventi precedentemente indicati, anche mediante specifica indicazione in bilancio".

(b) L'art. 6.6 della Convenzione deve intendersi abrogato e non efficace.

Restando ferma l'osservanza della normativa sugli appalti pubblici in relazione alla scelta delle ditte appaltatrici che dovranno eseguire le opere di cui sopra, nel caso in cui i Soggetti Attuatori decidano di optare per la realizzazione delle opere da parte del Comune, prima del pagamento delle relative fatture, è facoltà dei Soggetti Attuatori verificare la corrispondenza delle fatture stesse rispetto alle attività eseguite. Resta inteso che i Soggetti Attuatori sono manlevati da qualsiasi responsabilità nei confronti del Comune, delle società appaltatrici e dei terzi, per la selezione ed esecuzione degli interventi.

Le Parti espressamente convengono che gli importi dei contributi previsti al punto a) di cui sopra, si intendono fissi e insuperabili a prescindere dal valore dei singoli appalti che verranno eventualmente assegnati dal Comune per la realizzazione della relativa opera.

3. Spese, imposte e tasse comunque dovute per il presente atto, ivi comprese quelle notarili, restano a carico dei Soggetti Attuatori, Eniservizi S.p.A. e SNAM RETE GAS S.p.A., i quali invocano i benefici fiscali previsti dalla legge.

4. Il presente atto forma parte integrante e sostanziale della Convenzione. Restano fermi ed invariati tutti gli altri patti e condizioni contenuti nella Convenzione e non modificati con il presente atto.

Si omette la lettura di quanto allegato, per espressa dispensa delle parti, me Notaio consenziente.

(1) adde: "Comunale n. 61 del 14.03.2017, che in copia conforme si allega sub "1";" - (2) dele l'interlineato

Due postille approvate di diciannove tra parole e numeri cancellati.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che, da me interpellate lo approvano.

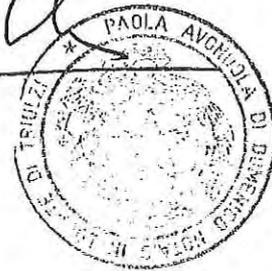
Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su nove facciate intere e fin qui della decima di tre fogli.

La sottoscrizione avviene alle ore quindici e quindici

Francesco Maria Luigi Rossi

Luigi Rossi
Alberto Rossi

Luigi Rossi





COMUNE DI
SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 61 del 14/03/2017

Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE E ENI S.P.A., ENISERVIZI S.P.A. E SNAM RETE GAS S.P.A. PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO RELATIVO ALLE AREE SITE NEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE DENOMINATO "DE GASPERI EST" - ART. 6.5A E 6.6 - ADDENDUM PER LA DISCIPLINA DI DETTAGLIO

Il giorno duemiladiciassette addì 14 del mese di marzo alle ore 15:00, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si riunisce la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'oggetto sopra indicato sono presenti:

| | | |
|---------------------------|-----------|----------|
| CHECCHI ANDREA | SINDACO | Presente |
| BATTOCCHIO ANDREA | ASSESSORE | Presente |
| BIGAGNOLI ANGELO LEOPOLDO | ASSESSORE | Presente |
| GINELLI GIANFRANCO | ASSESSORE | Presente |
| NATELLA SERENELLA ANNA | ASSESSORE | Assente |
| PAPETTI CHIARA | ASSESSORE | Presente |
| SARGENTI MATTEO | ASSESSORE | Presente |

Totale Presenti 6

Totale Assenti 1

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE VOLPE ANTONIO.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. CHECCHI ANDREA in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.



Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 14/03/2017



Handwritten signature

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31.03.2011 è stato approvato il Programma Integrato di Intervento (P.I.I.), in variante al previgente PRG, non avente rilevanza regionale, per la "Realizzazione di un nuovo insediamento direzionale ubicato tra le vie De Gasperi, Ravenna, Correggio e Vannucchi", ai sensi dell'art. 92 comma 8 della L.R. 12/2005, e successive modificazioni e integrazioni, presentato da Eni S.p.a., Eniservizi S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a.;
- successivamente in data 20.12.2011 è stata sottoscritta la convenzione attuativa del Programma di Intervento "DE GASPERI EST", rep. 77616 racc. 15812 avanti il notaio Dr. Domenico Avondola, tra il Comune di San Donato Milanese, ENI S.p.a., Eniservizi, S.p.A. e SNAM RETE GAS S.p.A., trascritto a Milano 2 il 16.01.2012 (di seguito, la "Convenzione"); Eni SpA non è più soggetto attuatore del PII e della Convenzione in quanto in data 31.07.2012 ha ceduto a EniServizi le aree di sua proprietà ricadenti nel perimetro del PII;
- la Convenzione, tra l'altro, (i) stabilisce all'art. 6.5 che i Soggetti Attuatori si impegnano, nei confronti del Comune, a progettare ed eseguire a propria cura e spese, a titolo di obbligazioni aggiuntive, le opere di riqualificazione ed adeguamento normativo degli impianti sportivi comunali presso Via Caviaga (San Donato Milanese) per un importo stimato in Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) secondo quanto specificato nella relazione tecnica allegata sub x1 e x2 alla Convenzione; (ii) stabilisce all'art. 6.6 che i Soggetti Attuatori si impegnano, nei confronti del Comune, a realizzare un impianto fotovoltaico sulla copertura della piscina del Centro Sportivo di Via Caviaga (San Donato Milanese);
- i Soggetti Attuatori hanno già parzialmente adempiuto all'obbligo di cui alla precedente premessa c) (i), pertanto i Soggetti Attuatori risultano tenuti ad eseguire tale obbligo per un importo residuo pari ad euro **1.569.129,57** (oneri fiscali esclusi);

Considerato che:

- recentemente il Comune, nell'ambito di una procedura per concedere a terzi la gestione del Centro sportivo di Via Caviaga, ha adottato una soluzione progettuale che prevede una serie di interventi anche in relazione agli impianti su cui sono previste opere di riqualificazione e adeguamento a carico dei Soggetti Attuatori secondo quanto previsto negli articoli 6.5 e 6.6 della Convenzione;
- il Comune, al fine di raggiungere in modo efficace e coerente la riqualificazione dell'intero parco sportivo, ha quindi richiesto ai Soggetti Attuatori:
 - la disponibilità a ridefinire il perimetro degli interventi e delle relative aree del centro sportivo di Via Caviaga sulle quali destinare le attività previste dall'art. 6.5 lett. a) della Convenzione, sopra richiamate;
 - la disponibilità ad eliminare l'impegno previsto dall'art. 6.6 della Convenzione e a destinare i relativi oneri ad opere di riqualificazione del centro sportivo che saranno individuate;

Dato atto che:

- i Soggetti Attuatori hanno ritenuto di prendere in considerazione la richiesta del Comune;
- è volontà delle Parti perfezionare un accordo integrativo e modificativo della Convenzione sulla base delle pattuizioni contenute nel presente atto, ricompreso - ai fini dell'approvazione - nelle attività esecutive di competenza della Giunta comunale, in quanto non modificativo delle obbligazioni convenzionali ma esplicativo delle modalità di esecuzione delle stesse.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 14/03/2017





Esaminato l'allegato schema di ADDENDUM ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE E ENI S.P.A., ENISERVIZI S.P.A. E SNAM RETE GAS S.P.A. PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO RELATIVO ALLE AREE SITE NEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE DENOMINATO "DE GASPERI EST" e ritenuto meritevole di approvazione e congruente con gli obiettivi di riqualificazione del Parco Mattei nella sua interezza, come da proprie deliberazioni Giunta Comunale n. 152/2016 e n. 45/2017.

Dato atto che il Segretario Generale, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, ha verificato la compatibilità del presente atto con la normativa anticorruzione adottata dal Comune di San Donato;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal dirigente del servizio interessato e dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs.267/00;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, ritenendolo congruente con gli obiettivi di riqualificazione del Parco Mattei nella sua interezza, come da proprie deliberazioni Giunta Comunale n. 152/2016 e n. 45/2017, l'allegato schema di ADDENDUM ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE E ENI S.P.A., ENISERVIZI S.P.A. E SNAM RETE GAS S.P.A. PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO RELATIVO ALLE AREE SITE NEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE DENOMINATO "DE GASPERI EST";

2. di dare mandato al Dirigente dell'Area Territorio per la sua sottoscrizione ed i relativi adempimenti conseguenti in ordine alla realizzazione degli interventi di Riqualificazione del Parco Mattei non ricompresi nel lotto 1 di intervento

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a seguito di separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.267/00.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

**II SINDACO
CHECCHI ANDREA**

**II SEGRETARIO GENERALE
VOLPE ANTONIO**

Antonio Volpe





S.P.
PRO
SAR
REF
RAC

Il g
ava
di..

da



"C
Ba
in
del

e d

"E
co
fis
isc
In
...
de

e

"S
co
Ba
fis
in
...
de

di
Er
Er



M



ADDENDUM ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE E ENI S.P.A., ENISERVIZI S.P.A. E SNAM RETE GAS S.P.A. PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO RELATIVO ALLE AREE SITE NEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE DENOMINATO "DE GASPERI EST",

REPERTORIO N.
RACCOLTA N.

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ... dell'anno ...duemilasedici ... In San Donato Milanese (MI), via Cesare Battisti n. 2, avanti a me **Dottor ...Notaio in ...** con lo Studio in via...n..., iscritto presso il Collegio Notarile di...

SONO PRESENTI

da una parte

"COMUNE DI SAN DONATO MILANESE" con sede in San Donato Milanese (MI), Via Cesare Battisti n.2, Codice Fiscale 00828590158,
in persona di:

del seguito denominato, il "Comune di San Donato Milanese" o anche solamente il "Comune";

e dall'altra

"EniServizi S.p.A." società con socio unico Eni S.p.A., soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Eni S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Vanoni n. 1, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Partita IVA 11665650153, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1489265,
in persona di:

...

detta di seguito nel presente atto "Eniservizi";

e

"SNAM RETE GAS S.p.A." società con socio unico, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), P.zza Santa Barbara n.7, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 10238291008, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1964271,
in persona di:

...

detta di seguito nel presente atto "SNAM RG";

di seguito anche detti:

EniServizi e SNAM RG: i "**Soggetti Attuatori**";

EniServizi, SNAM RG e il Comune di San Donato Milanese: le "**Parti**";

Bressan

Componenti della cui identità personale lo Notaio sono certo.

PREMESSO CHE:

- a) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31.03.2011 è stato approvato Il Programma Integrato di Intervento (P.I.I.), in variante al previgente PRG, non avente rilevanza regionale, per la "Realizzazione di un nuovo insediamento direzionale ubicato tra le vie De Gasperi, Ravenna, Correggio e Vannucchi", ai sensi dell'art. 92 comma 8 della L.R. 12/2005, e successive modificazioni e integrazioni, presentato da Eni S.p.a., Eniservizi S.p.a. e Snam Rete Gas S.p.a.;
- b) successivamente in data 20.12.2011 è stata sottoscritta la convenzione attuativa del Programma di Intervento "DE GASPERI EST", rep. 77616 racc. 15812 avanti il notaio Dr. Domenico Avondola, tra il Comune di San Donato Milanese, ENI S.p.a., Eniservizi, S.p.A. e SNAM RETE GAS S.p.A., trascritto a Milano 2 il 16.01.2012 (di seguito, la "Convenzione"); Eni SpA non è più soggetto attuatore del PII e della Convenzione in quanto in data 31.07.2012 ha ceduto a EniServizi le aree di sua proprietà ricadenti nel perimetro del PII;
- c) la Convenzione, tra l'altro, (i) stabilisce all'art. 6.5 che i Soggetti Attuatori si impegnano, nei confronti del Comune, a progettare ed eseguire a propria cura e spese, a titolo di obbligazioni aggiuntive, le opere di riqualificazione ed adeguamento normativo degli impianti sportivi comunali presso Via Caviaga (San Donato Milanese) per un importo stimato in Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) secondo quanto specificato nella relazione tecnica allegata sub x1 e x2 alla Convenzione; (ii) stabilisce all'art. 6.6 che i Soggetti Attuatori Impegnano, nei confronti del Comune, a realizzare un impianto fotovoltaico sulla copertura della piscina del Centro Sportivo di Via Caviaga (San Donato Milanese);
- d) i Soggetti Attuatori hanno già parzialmente adempiuto all'obbligo di cui alla precedente premessa c) (i), pertanto i Soggetti Attuatori risultano tenuti ad eseguire tale obbligo per un importo residuo pari ad euro **1.569.129,57**;
- e) recentemente il Comune, nell'ambito di una procedura per concedere a terzi la gestione del Centro sportivo di Via Caviaga, ha adottato una soluzione progettuale che prevede una serie di interventi anche in relazione agli impianti su cui sono previste opere di riqualificazione e adeguamento a carico dei Soggetti Attuatori secondo quanto previsto negli articoli 6.5 e 6.6 della Convenzione;
- f) il Comune, al fine di raggiungere in modo efficace e coerente la riqualificazione dell'intero parco sportivo, ha quindi richiesto ai Soggetti Attuatori: (1) la disponibilità a ridefinire il perimetro degli interventi e delle relative aree del centro sportivo di Via Caviaga sulle quali destinare le attività previste dall'art. 6.5 lett. a) della Convenzione, sopra richiamate alla premessa c) (i); e (2) la disponibilità ad eliminare l'impegno previsto dall'art. 6.6 della Convenzione e a destinare i relativi oneri ad opere di riqualificazione del centro sportivo che saranno individuate;
- g) i Soggetti Attuatori hanno ritenuto di prendere in considerazione la richiesta del Comune;
- h) il Comune dichiara di poter legittimamente procedere con il presente atto ai fini della modifica ed integrazione della Convenzione sulla base delle normative vigenti;
- i) è volontà delle Parti perfezionare un accordo integrativo e modificativo della Convenzione sulla base delle pattuizioni contenute nel presente atto.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto così come gli

Bussacchi



legati che vi accedono con efficacia di patto tra le Parti.

2. Il Comune di San Donato Milanese, Enservizi S.p.A. e SNAM RETE GAS S.p.A. come sopra rappresentati, convengono di modificare e Integrare la Convenzione come segue:

(a) L'art. 6.5 lett. a) della Convenzione deve intendersi così modificato: *"riqualificazione e/o adeguamento normativo degli impianti sportivi comunali presso via Caviaga per un importo stimato in euro 1.569.129,57 per le Opere da eseguire, oltre IVA, in aggiunta a 94.804,86 euro per le Opere già eseguite.*

In relazione a tali opere, il Comune indicherà dettagliatamente ai Soggetti Attuatori, tempestivamente e comunque entro 18 (diciotto) mesi dalla scadenza del termine di validità della presente Convenzione, le esigenze di riqualificazione e/o adeguamento normativo relativamente ai predetti impianti e le singole strutture/porzioni/aree di cui ai medesimi impianti in relazione alle quali i Soggetti Attuatori realizzeranno la relativa progettazione ed esecuzione.

Resta inteso tra le Parti che, al momento in cui il Comune fornirà le predette indicazioni, i Soggetti Attuatori avranno la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e in luogo della progettazione ed esecuzione diretta di quelle opere, di scegliere che sia il Comune a realizzare la progettazione e l'esecuzione dei predetti interventi.

In tal caso i Soggetti Attuatori verseranno sino alla concorrenza su indicata i corrispondenti importi esclusivamente a stato avanzamento lavori, dietro presentazione della Determinazione di approvazione di tale stato di avanzamento lavori da parte del Comune che sarà tenuto, comunque, a fornire le relative fatture emesse dalle ditte appaltatrici. Nel caso di esercizio della suddetta facoltà da parte dei Soggetti Attuatori, il Comune sarà vincolato a destinare le somme versate alla realizzazione degli interventi precedentemente indicati, anche mediante specifica indicazione in bilancio".

(b) L'art. 6.6 della Convenzione deve intendersi abrogato e non efficace.

Restando ferma l'osservanza della normativa sugli appalti pubblici in relazione alla scelta delle ditte appaltatrici che dovranno eseguire le opere di cui sopra, nel caso in cui i Soggetti Attuatori decidano di optare per la realizzazione delle opere da parte del Comune, prima del pagamento delle relative fatture, è facoltà dei Soggetti Attuatori verificare la corrispondenza delle fatture stesse rispetto alle attività eseguite. Resta inteso che i Soggetti Attuatori sono manlevati da qualsiasi responsabilità nei confronti del Comune, delle società appaltatrici e dei terzi, per la selezione ed esecuzione degli interventi.

Le Parti, espressamente convengono che gli importi dei contributi previsti al punto a) di cui sopra, si intendono fissi e insuperabili a prescindere dal valore dei singoli appalti che verranno eventualmente assegnati dal Comune per la realizzazione della relativa opera.

3. Spese, imposte e tasse comunque dovute per il presente atto, ivi comprese quelle notarili, restano a carico dei Soggetti Attuatori, Enservizi S.p.A. e SNAM RETE GAS S.p.A., i quali invocano i benefici fiscali previsti dalla legge.

4. Il presente atto forma parte integrante e sostanziale della Convenzione. Restano fermi ed invariati tutti gli altri patti e condizioni contenuti nella Convenzione e non modificati con il presente atto.

Bresciana



5. I comparenti concordemente dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati che dichiarano di ben conoscere.
6. Del presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano su ... fogli per ... pagine intere e fin qui dell'ultima io Notaio ho dato lettura ai comparenti.

Bruccia



18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50



COMUNE DI
SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

AREA GESTIONE TERRITORIO AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 835 del 2017

de l'AREA GESTIONE TERRITORIO AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

avente ad oggetto:

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE E ENI S.P.A., ENISERVIZI S.P.A. E SNAM RETE GAS S.P.A. PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO RELATIVO ALLE AREE SITE NEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE DENOMINATO "DE GASPERI EST" - ART. 6.5A E 6.6 - ADDENDUM PER LA DISCIPLINA DI DETTAGLIO

si esprime ai sensi dell'art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

San Donato Milanese li, 10/03/2017

Sottoscritto dal Dirigente
(BIOLZI GIOVANNI)
con firma digitale

Biolzi Giovanni





COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

UNITA ORGANIZZATIVA GESTIONE BILANCIO - UO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 835 del 2017

del'AREA GESTIONE TERRITORIO AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

avente ad oggetto:

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE E ENI S.P.A., ENISERVIZI S.P.A. E SNAM RETE GAS S.P.A. PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO RELATIVO ALLE AREE SITE NEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE DENOMINATO "DE GASPERI EST" - ART. 6.5A E 6.6 - ADDENDUM PER LA DISCIPLINA DI DETTAGLIO

si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

San Donato Milanese li, 13/03/2017

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
Provincia di Milano

La presente copia analogica è conforme all'originale conservato su supporto informatico dall'Ufficio Segreteria Generale, e consta di n° 9 pagine.

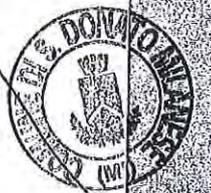
21 MAR. 2017 Il Funzionario Incaricato
San Donato Milanese (dott.ssa Nadia Brescianini)

Sottoscritto dal Dirigente
(BRESCIANINI NADIA)
con firma digitale



Nadia Brescianini





VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

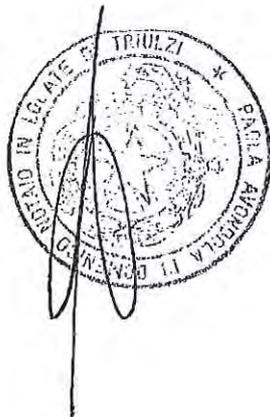
DEL 27 FEBBRAIO 2017

L'anno 2017 il giorno 27 del mese di febbraio alle ore 11,00, presso la sala Presidenza della Società in San Donato Milanese, Via Agadir, 34, in collegamento videoconferenza con la sala Caviaga al Centro Congressi del palazzo Eni in Roma, Piazzale E. Mattei n. 1, come da avviso di convocazione trasmesso in data 22 febbraio 2017 dal Presidente e Amministratore Delegato ai Signori Consiglieri e Sindaci, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della "EniServizi S.p.A.", società con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Progetto di bilancio al 31 dicembre 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e dell'art. 2381, comma 3, del codice civile;
3. Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti;
4. Contratti passivi;
5. Addendum al contratto di sublocazione EniServizi - Eni (4° Addendum) per la porzione immobiliare nella Torre A - San Donato Milanese;
6. Disciplinare di concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea in comune di San Donato Milanese;





7. **Estensione del contratto di advising finanziario con Banca IMI;**
8. **Richiesta di Approvvigionamento (RdA);**
9. **Aggiornamento del “Modello 231” – Documento “Attività sensibili e standard di controllo specifici”;**
10. **Rinnovo dell’Organismo di Vigilanza di EniServizi;**
11. **Ratifica in merito alla partecipazione al Bando di Gara per l’Assegnazione di una Locazione Immobiliare;**
12. **Informativa ai sensi dell’art. 18 dello Statuto e dell’art. 2381, comma 5 del codice civile;**
13. **Adozione di allegati a Management System Guideline già recepite;**
14. **Varie ed eventuali.**

Ai sensi dell’art. 19 dello Statuto assume la presidenza della riunione il Presidente e Amministratore Delegato Claudio Brega.

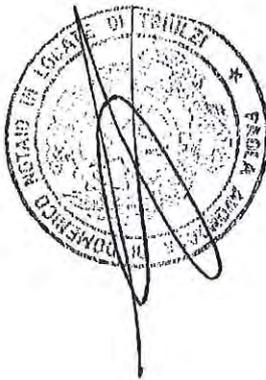
Il Presidente constata la presenza:

➤ presso la sala Presidenza della Società:
per il Consiglio di Amministrazione: di lui stesso e del Consigliere Susanna Luini.

per il Collegio Sindacale: del Presidente del Collegio Sindacale Giovanna Campanini e del Sindaco Effettivo Anna Lucia Muserra.

➤ presso la sala Caviaga del palazzo Uffici Eni in Roma:
per il Collegio Sindacale: del Sindaco Effettivo Luigi Vannini

➤ presso la sala n. 1 degli uffici Eni Pal. C in Via Laurentina, 449 – Roma:
per il Consiglio di Amministrazione: del Consigliere Giuseppe Ricci.



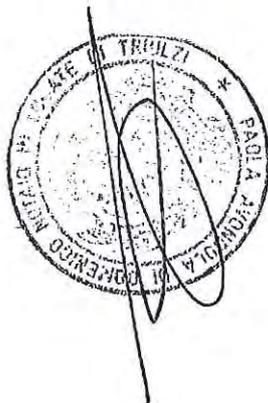


Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, invita a fungere da Segretario Massimo Cipolletta Responsabile Segreteria societaria Eni controllate San Donato Milanese e ad assistere alla riunione Mario Antonio Vinzia, Responsabile Pianificazione, Amministrazione e Controllo di EniServizi S.p.A.

E' collegato in videoconferenza dagli uffici dell'Eni S.p.A. in Roma P.le E. Mattei, 1 il Segretario del Consiglio Lidia Grieco.

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale, dichiara aperta la stessa e, prima di passare alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, ricorda ai Consiglieri l'obbligo, ai sensi dell'art. 2391 del codice civile di segnalare eventuali interessi, per conto proprio o di terzi, di cui fossero portatori in relazione alle materie all'Ordine del Giorno prima della trattazione di ciascuna di esse; degli eventuali interessi dovranno essere precisati la natura, i termini, l'origine e la portata.

OMISSIS





Il **Consiglio di Amministrazione**, prende atto dell'informativa del Presidente.

Il **Presidente** passa alla trattazione del punto 14 all'Ordine del Giorno.

14. Varie ed eventuali

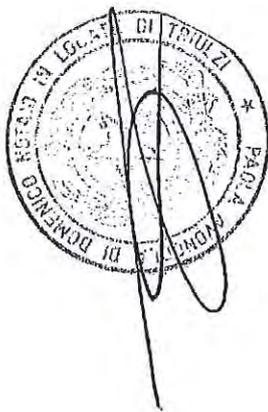
14.1 Centro sportivo di San Donato Milanese – Aggiornamento e delibere conseguenti

Il **Presidente** ricorda che Eniservizi in data 28 settembre 2016 ha partecipato in RTI con la società Forumnet e Forum Sport alla prima fase – non impegnativa – del secondo bando indetto dal Comune di San Donato Milanese presentando un'idea progettuale in relazione alla riqualificazione di palestra e piscine del centro sportivo di San Donato Milanese.

L'Amministrazione comunale ha successivamente individuato – come pubblicato sull'Albo Pretorio – la soluzione da mettere a gara nella seconda fase – impegnativa – nell'idea progettuale proposta da un altro partecipante alla gara e diversa da quanto ipotizzato da EniServizi/Forumnet, giacché se così fosse:

- Il perimetro d'investimento sarebbe maggiore, dato che sono ricompresi anche palazzetto polifunzionale e campi da tennis (probabilmente da trasformare in parcheggio), per cui l'onere dell'investimento per EniServizi risulterebbe maggiore rispetto a quanto messo a piano 2017-2020 (5,5 mln €) da EniServizi;
- Non sarebbe prevista la possibilità di contare sul contributo (importo residuo 1,4 mln €) già previsto nella Convenzione per la realizzazione del complesso immobiliare De Gasperi Est (di seguito Convenzione DGE);





- La proposta progettuale individuata dal Comune prevedrebbe una soluzione tecnicamente non gradita a Forumnet che quindi sembrerebbe non aver interesse a operare come gestore di palestre e piscine, salvo avere copertura di eventuali perdite di gestione da parte di EniServizi lungo la concessione trentennale o ottenere dall'Amministrazione comunale la facoltà – che sembrerebbe non essere prevista – di recesso anticipato dalla concessione.

A tali condizioni la partecipazione di EniServizi alla seconda fase del bando non sembrerebbe percorribile.

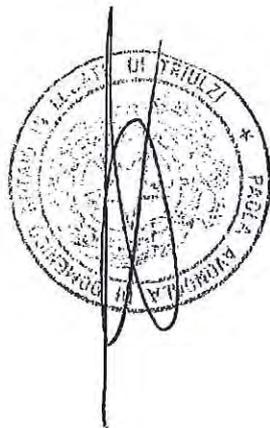
Nel caso in cui la riqualificazione di palestra, piscine e palazzetto polifunzionale fosse assegnata in concessione a un terzo, si renderebbe necessario ridestinare le opere previste su detti impianti in base alla Convenzione DGE per evitare rischi di interferenza/sicurezza su aree oggetto di ristrutturazione da parte di terzi.

Analogamente la realizzazione dell'impianto fotovoltaico sul tetto della piscina previsto anch'esso dalla Convenzione DGE comporterebbe i rischi succitati poiché avverrebbe su un bene dato in concessione e ristrutturato da un terzo.

Si renderebbe quindi necessario definire con l'Amministrazione comunale e con Snam Rete Gas un atto integrativo volto a:

- Redistribuire gli interventi per complessivi 1,4 mln € oltre IVA all'interno del centro sportivo preliminarmente indicati nella Convenzione DGE e comunque modificabili, in accordo fra le parti, nella successiva fase







esecutiva spostandoli sulle aree che non saranno date in concessione a un terzo.

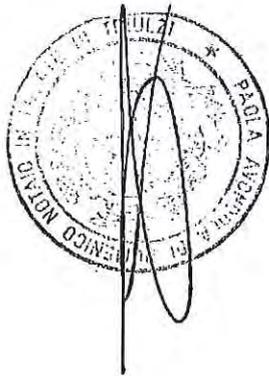
- Ridefinire le modalità di adempimento dell'impegno a realizzare l'impianto fotovoltaico, il cui valore è stato stimato in circa 0,3 mln €.

A tal fine l'impegno assunto in Convenzione DGE potrebbe essere rispettato sia eseguendo direttamente i lavori, oppure erogando il contributo – sino a concorrenza dell'importo previsto – sulla base di giustificativi di spesa esibiti dall'Amministrazione comunale in relazione a opere dalla stessa appaltate in relazione al centro sportivo di San Donato Milanese.

Tutto ciò premesso, il **Presidente** fa presente che ove il Comune di San Donato Milanese pubblicasse il bando per la concessione in valorizzazione del centro sportivo nei termini anticipati dalla Commissione comunale sull'Albo Pretorio e quindi Eni decidesse di non partecipare alla seconda fase del bando, ne discenderebbe la necessità di emendare la Convenzione DGE nei termini descritti e pertanto EniServizi procederebbe in tal senso nelle more della ratifica dell'operato in sede della prima riunione consiliare utile.

Il **Consiglio di Amministrazione** prende atto dell'informativa ricevuta e dà mandato al Presidente e Amministratore Delegato pro-tempore di procedere, qualora si avverino le condizioni di cui sopra e in accordo con le competenti funzioni Eni, ad emendare la Convenzione DGE nei termini descritti con promessa di rato e valido.

OMISSIS



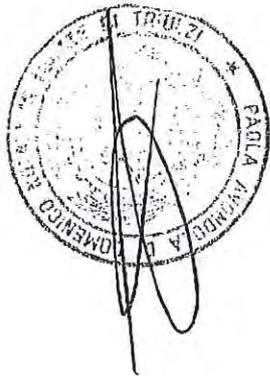


OMISSIS

Non essendovi altre questioni sulle quali discutere e deliberare, alle ore 12,10
previa approvazione, seduta stante, del presente verbale, il **Presidente**
dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario

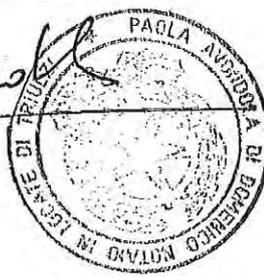
Il Presidente



REPERTORIO N. 1.546

CERTIFICO io sottoscritta Dott.ssa Paola AVONDOLA, Notaio in Locate di Triulzi, con lo studio in via Piave n. 4, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese che il presente estratto di fogli sette è conforme alle pagine dal n. 391 al n. 437 del libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della società "ENISERVIZI S.p.A." con sede in San Donato Milanese (MI), piazza Vanoni n. 1, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 11665650153, libro numerato, bollato e vidimato a norma di legge. Le parti omesse non alterano in alcun modo quanto contenuto in quelle trascritte. Si rilascia per uso allegato.

San Donato Milanese, in via Agadir n. 34, lì ventidue marzo duemiladiciassette
(22.03.2017)

ANNULLATO

PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto **Ing. Luca Schieppati**, nato a Milano (MI), il 20 luglio 1964, codice fiscale SCHLCU64L20F205M, domiciliato per la carica in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, n. 7, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante di

"Snam Rete Gas S.p.A." (in seguito, la "**Società**"),

avente sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, capitale sociale pari a Euro 1.200.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 10238291008, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1964271, società con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.,

munito dei necessari poteri per quanto *infra* in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del **19 ottobre 2016**, nomina disgiuntamente i signori:

- *Sergio Busato*, nato a nato a Guidonia Montecelio (RM) il 17 novembre 1956
- *Carlo Eligio Gramola*, nato ad Aosta il 3 gennaio 1956,

domiciliati ai fini della presente presso la sede della Società, quali procuratori speciali della Società (ognuno di essi singolarmente, il "**Procuratore**" e congiuntamente i "**Procuratori**"), affinché essi, con firma disgiunta tra loro, in nome, per conto e nell'interesse della Società, negozino e stipulino con il Comune di San Donato Milanese (il "**Comune**") ed Eniservizi S.p.A. un accordo modificativo (cosiddetto "**Addendum**") della Convenzione Attuativa del Programma Integrato di Intervento, denominato "De Gasperi Est" (la "**Convenzione**"), originariamente stipulata in data 20 dicembre 2011 tra il



Luca Schieppati

Luca Schieppati

Comune, da un lato, e Eni S.p.A., Eniservizi S.p.A. e la Società, dall'altro lato, in forza del quale si provveda, *inter alia*, a:

- (i) modificare l'art. 6.5 della Convenzione, al fine di, tra l'altro: (a) incrementare l'importo massimo complessivo stimato a carico di Eniservizi S.p.A. e della Società (i "Soggetti Attuatori") per le opere di riqualificazione e/o adeguamento normativo degli impianti sportivi comunali siti in San Donato Milanese, Via Caviaga da Euro 1.500.000 (unmilione cinquecentomila/00) a Euro 1.565.129,57 (unmilione cinquecentosessantacinquemilacentoventinuevirgolacinquantasette), oltre IVA, in aggiunta alla somma di Euro 94.804,86 (novantaquattromilaottocentoquattrovirgolaottantasei) per le opere già eseguite, e (b) prevedere che i Soggetti Attuatori abbiano la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e in luogo della progettazione ed esecuzione diretta di tali opere, di scegliere che sia il Comune ad occuparsi della progettazione e dell'esecuzione delle stesse;
- (ii) eliminare la previsione di cui all'art. 6.6 della Convenzione, ai sensi della quale i Soggetti Attuatori sono tenuti a realizzare a favore del Comune un impianto fotovoltaico sulla copertura della piscina del centro sportivo sito in San Donato Milanese, Via Caviaga.

Il tutto come meglio verrà individuato e precisato alla stipula del predetto *Addendum* per il quale i Procuratori sono investiti, sempre in via tra loro disgiunta, di tutte le necessarie facoltà e i necessari poteri, compresi - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - quelli di fare dichiarazioni a fini giuridici e fiscali e quant'altro possa risultare necessario, o anche solo opportuno, nell'interesse della Società per l'esecuzione della presente procura, venendo

all'uopo conferita loro ogni più ampia facoltà, nessuna esclusa o eccettuata, anche se qui non specificata e senza che mai da chicchessia si possa eccepire deficienza o mancanza di poteri.

Il tutto con promessa di rato e valido e da esaurirsi in un unico contesto.

Luca Schuppato





N. 13780 di rep.

Certifico io sottoscritto Carlo Marchetti, notaio in Milano, iscritto presso il

Collegio Notarile di Milano che il signor:

- Schieppati Luca, nato a Milano il 20 luglio 1964, domiciliato per la carica in

San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7, Amministratore

delegato, legale rappresentante della

"Snam Rete Gas S.p.A"

con sede in San Donato Milanese, piazza Santa Barbara n. 7, capitale sociale

euro 1.200.000.000,00 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di

Milano e codice fiscale: 10238291008

della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io notaio sono certo,

ha sottoscritto l'atto che precede e firmato a margine l'altro mezzo foglio

dello stesso, pure da me firmato, in mia presenza.

Milano - Via Agnello n. 18

21 (ventuno) marzo 2017 (duemiladiciassette)

